



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 95

OGGETTO: Conferma tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno d'imposta 2012.

SETTORE: Bilancio - Finanze

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012

F.to Dott. Giuseppe Bi Biase

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 11/10/2012

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno **duemiladodici**, il giorno **undici** del mese di **ottobre**, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA

Sindaco

P

Pietro BASILE

V. Sindaco

P

Sabino FACCIOLONGO

Assessore

P

Nicoletta LOMUSCIO

Assessore

P

Francesco MINERVA

Assessore

P

Leonardo PISCITELLI

Assessore

P

Giovanni QUINTO

Assessore

P

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il capo I del D.Lgs. n°.507/1993, come successivamente modificato ed integrato, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- L'art. 3, comma 5, dello stesso D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993 e s.m.i. testualmente recita: “..... In deroga all'art. 3 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”
- L'art. 17, comma 1 bis del citato D. Lgs n. 507 del 15 novembre 1993, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della Legge 23 dicembre 2001, n. 448 e modificato da ultimo dall'art. 1 comma 311, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, così dispone: “ l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.....”;
- La competenza esclusiva in materia di determinazione delle aliquote dei tributi è attribuita alla Giunta Comunale per effetto del combinato disposto degli articoli 42 comma 2 lettera F e 48 comma 2 del D.Lgs. n°.267/2000;

Vista la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265;

Visto l'art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000, in base al quale ogni anno prima dell'approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe;

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge n.388/2000 (Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che differisce automaticamente alla stessa data di approvazione del Bilancio il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate;

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, il quale ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31 marzo 2012;

- il comma 16-quater dell'art. 29 del Decreto Legge n. 216 del 29.12.2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 24.02.2012, che ha previsto l'ulteriore differimento, per gli enti locali, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2012 al 30.06.2012;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 giugno 2012, che ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 agosto 2012;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.187 dell'11 agosto 2012 che ha ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente anno;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2012, le tariffe in vigore nell'anno 2011 relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni, giusta deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 106 in data 20.03.2000;

Viste ed applicate le norme del TUEL approvato con D.Lgs. n°.267/2000;

Dato atto che, sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n°.267/2000, sulla base dell'istruttoria svolta dal responsabile del servizio tributi;
- il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 97 commi 2° e 4° del D.Lgs. n°.267/2000 del Segretario Generale;
- il D.Lgs. n°.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) **Confermare**, per l'anno 2012, la tariffa in vigore nell'anno 2011 relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- 2) **Incaricare** il responsabile dell'ufficio tributi di trasmettere il menzionato provvedimento al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate.

La presente deliberazione, viene resa, stante l'urgenza di provvedere in merito prontamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n°.267/2000 con separata votazione.